SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 156**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122342 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2951

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122351 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2952

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Nationale Suisse vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Nationale Suisse vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122355 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Nationale Suisse vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2953

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122350 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2954

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 27 marzo 1991 presentata dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122357 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2955

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza

Vista la lettera n. 122352 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2956

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122341 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2957

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dall'Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dall'Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122336 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le

aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2958

DECRETO 24 giugno 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 marzo 1991 presentata da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122353 del 20 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2959

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1991.

Eliminazione della numerazione sulle marche per atti giudiziari, per cambiali e per diritti di cancelleria di importo fino a L. 20.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, riguardante le modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Considerato che l'attuale sistema di numerazione di taluni tipi di valori bollati, comporta un aggravio di costi di gestione che, per i valori di modesto importo, non risulta giustificato dalle garanzie offerte dal sistema stesso;

Ritenuta l'opportunità di eliminare la numerazione delle marche per atti giudiziari, per cambiali, per diritti di cancelleria, limitatamente ai tagli d'importo fino a L. 20.000, eccezion fatta per le marche a doppia sezione;

Decreta:

Art. 1.

È eliminata la numerazione delle marche per atti giudiziari, per cambiali e per diritti di cancelleria, relativamente ai tagli d'importo fino a L. 20.000, eccezion fatta per quelle a doppia sezione.

Restano invariate le altre caratteristiche tecniche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2996

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1991.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1991 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 58.159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

91A2950

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 aprile 1991.

Determinazione del numero degli addetti, per qualifiche funzionali e profili professionali, all'Ispettorato centrale repressione frodi ed agli uffici periferici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale, articolato in uffici periferici;

Visto il comma 3 del citato art. 10, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla tabella *A* allegata allo stesso decreto-legge, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale e relativi uffici periferici con la specificazione delle qualifiche funzionali;

Considerato che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1986, registro n. 10, foglio n. 31, sono state determinate le sedi e le circoscrizioni di competenza degli uffici in cui si articola perifericamente l'Ispettorato centrale repressioni frodi;

Visto il decreto 23 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1987, registro n. 3, foglio n. 271, riguardante la determinazione del numero degli addetti all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi ed ai relativi uffici periferici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 228, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro in data 8 marzo 1988; registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1989, registro n. 2, foglio n. 42, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche della IX qualifica funzionale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che ciascuna amministrazione provveda alla verifica ed alla determinazione delle dotazioni organiche degli uffici sulla base del fabbisogno funzionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare l'art. 12, comma 2, che prevede che le amministrazioni determinino le dotazioni organiche territoriali d'ufficio;

Ritenuto di dover provvedere a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, determinando gli organici dell'Ispettorato centrale e relativi uffici periferici nei limiti della dotazione organica prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modifica nella legge 7 agosto 1986, n. 462, come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 1988 di cui alle precedenti premesse;

Decreta:

Il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici periferici per la repressione frodi nonché i profili professionali sono determinati come segue:

UFFICI	IX	VIII				VII					VI				V					IV				III		TOTALI
	IX Qualifica funzionale	Funzionario amm.vo	Funzionario agrario	Chimico direttore	Biologo direttore	Collaboratore amm.vo	Programmatore di sist.	Collaboratore agrario	Chimico	Biologo	Assistente amministrativo	Ragioniere	Assistente tecnico agrario	Ass. tec. laboratorio	Operatore sala macchine	Stenodattilografo	Operatore amministrativo	Add. terminali evoluti	Operatore amm.vo contab.	Addetto macchina aus.	Coadiutore	Dattilografo	Ag. aus. laboratorio tec.	Addetto servizi ausiliari	Conducente automezzi	
Ispettorato centr.	7	c) 3	0	0	b) 1	c) 7	1	5	2	1	2	8	5	2	1	5	2	1	3	1	11	11	0	8	4	84
Torino	1	1	1	1	0	1	0	6	b) 4	1	0	2	6	2	0	0	0	2	1	0	2	2	3	4	1	40
Asti	1	0	1	1	0	1	0	7	b) 3	1	0	2	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	2	37
Milano	1	1	1	1	0	1	0	7	b) 3	1	0	2	7	2	0	0	0	2	1	0	2	2	3	4	1	41
S. Michele	1	0	1	b) 1	0	1	0	2	2	0	0	1	3	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	3	1	25
Conegliano	1	1	1	1	0	1	0	b) 9	5	1	0	2	9	2	0	0	2	2	1	0	2	3	3	5	1	51
Genova	1	0	1	b) 1	0	1	0	5	3	0	0	1	3	2	0	0	0	2	2	0	2	2	2	3	1	31
Modena	1	0	1	1	0	1	0	b) 8	4	1	0	1	6	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	5	1	42
Bologna	1	1	1	1	0	1	0	b) 8	4	1	0	2	8	2	0	0	1	2	1	0	2	2	3	5	1	46
Firenze	1	0	1	1	0	1	0	6	b) 4	1	0	1	6	2	0	0	1	2	1	0	1	2	2	4	1	37
Pisa	1	0	b) 1	1	0	1	0	7	2	0	0	1	4	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	32
Perugia	1	0	b) 1	1	0	1	0	5	2	0	0	1	4	1	0	0	0	2	2	0	2	2	2	3	1	30
Ancona	1	0	b) 1	1	0	1	0	5	2	0	0	1	3	1	0	0	0	2	1	0	2	2	1	43	1	27
Pescara	1	1	b) 1	1	0	1	0	5	2	1	0	2	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	5	1	36
Roma	1	1	1	1	0	1	0	6	4	b) 1	0	2	6	2	0	0	0	2	1	0	3	3	3	6	1	44
Portici	1	1	1	1	0	1	0	b) 7	4	0	0	2	7	2	0	0	0	2	1	0	3	2	2	4	1	41
Salerno	1	0	1	b) 1	0	1	0	7	2	1	0	1	4	1	0	0	0	1	1	0	2	2	1	2	1	29
Bari	1	1	1	1	0	1	0	b) 7	3	1	0	2	7	1	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	39
Lecce	1	0	b) 1	1	0	1	0	7	2	0	0	1	5	1	0	0	1	1	1	0	1	2	2	3	1	31
Cosenza	1	0	1	b) 1	0	1	0	6	3	0	0	1	5	2	0	0	0	2	1	0	2	2	2	4	1	34
Catania	1	1	1	1	0	1	0	6	b) 3	1	0	2	5	2	0	0	1	2	2	0	2	3	2	5	1	41
Palermo	1	1	1	1	0	1	0	b) 9	4	1	0	2	6	2	0	0	1	2	1	0	3	3	2	6	1	47
Cagliari	1	0	1	b) 1	0	1	0	6	3	0	0	1	4	2	0	0	0	1	1	0	2	2	2	5	1	33
TOTALI	a) 29	13	22	22	1	29	1	146	70	14	2	41	123	39	1	5	10	42	28	1	56	59	48	99	26	898

a) Dotazione organica determinata con decreto ministeriale 8 marzo 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

b) Di cui un posto reso indisponibile in applicazione del decreto ministeriale di cui alla lettera a).

c) Di cui tre posti resi indisponibili in applicazione del decreto ministeriale di cui alla lettera a).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 246

91A2949

DECRETO 2 luglio 1991.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Atteso che il consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, stante l'impossibilità di soddisfare gli impegni finanziari assunti e di provvedere sia pure a lunga scadenza un risanamento dell'ente, ha deliberato all'unanimità di rassegnare le dimissioni;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione relative ai decorsi esercizi, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Ferrara si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ferrara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, è posto in liquidazione coatta amministrativa e il sig. Angelo Artioli è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

91A3016

DECRETO 2 luglio 1991.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Viste le comunicazioni del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Perugia del 26 giugno 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Perugia si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Perugia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ponte S. Giovanni, via dei Loggi n. 52, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Luigi Brigati è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

91A3017

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 giugno 1991.

Autorizzazione alla società Biolab SGS S.r.l. di Vimodrone ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 20 ottobre 1986 dalla società Biolab SGS S.r.l., codice fiscale 03765750157, con sede legale e domicilio fiscale in via B. Buozzi, 2, 20090 Vimodrone (Milano), intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti della ispezione condotta in data 17 e 18 maggio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La società Biolab SGS S.r.l., codice fiscale 03765750157, con sede legale e domicilio fiscale in via B. Buozzi, 2, 20090 Vimodrone (Milano), è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate.

Prove chimico-fisiche:

analisi elementare (metalli);
caratterizzazioni spettrali (NMR);
punto di fusione - intervallo di fusione;
punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;
solubilità in acqua.

Prove tossicologiche:

irritazione della pelle;
irritazione degli occhi;
sensibilizzazione della pelle per le cavie;
tossicità subacuta a ventotto giorni;
mutagenesi;
tossicità subcronica a novanta giorni.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.

Nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982. Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6. — Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale è considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre quarantacinque giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato I del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno dieci anni.

Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:

dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;

delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punto 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.

Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità».

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

91A2948

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 giugno 1991.

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero e annullamento delle procedure elettorali svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 1991.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1991, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per i giorni 12 e 13 maggio 1991;

Considerate le procedure di voto, svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 1991;

Visto il ricorso presentato alla commissione elettorale centrale in data 24 maggio 1991 dal sig. Petraccone Mauro, elettore e candidato della lista Cisnal, in relazione a presunte irregolarità, riscontrate ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 22 luglio 1977, nell'invio del voto per corrispondenza da parte di quattro uffici periferici e non accertate dalla commissione elettorale circoscrizionale;

Visto il verbale della seduta della commissione elettorale centrale in data 29 maggio 1991, con il quale la predetta commissione, giudicato fondato il motivo del ricorso del sig. Petraccone e ritenuta l'impossibilità di procedere alle operazioni elettorali, ha chiesto all'amministrazione di provvedere al rinnovo delle relative procedure;

Vista la necessità di indire nuove elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono annullate le procedure elettorali svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 1991.

Art. 2.

Le elezioni dei rappresentanti del personale, di cui in premessa, sono indette per i giorni 24 e 25 novembre 1991.

Roma, 18 giugno 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A2947

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 124

Corso dei cambi del 27 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1334,800	1334,800	1334,50	1334,800	1334,800	1334,800	1334,250	1334,800	1334,800	1334,80
E.C.U.	1527,800	1527,800	1530 —	1527,800	1527,800	1527,800	1528,540	1527,800	1527,800	1527,80
Marco tedesco	745 —	745 —	745,75	745 —	745 —	745 —	744,830	745 —	745 —	745 —
Franco francese	219,490	219,490	220 —	219,490	219,490	219,490	219,47	219,490	219,490	219,49
Lira sterlina	2182,600	2182,600	2184 —	2182,600	2182,600	2182,600	2182,95	2182,600	2182,600	2182,60
Fiorino olandese	661,340	661,340	661,50	661,340	661,340	661,340	661,220	661,340	661,340	661,34
Franco belga	36,170	36,170	36,15	36,170	36,170	36,170	36,170	36,170	36,170	36,16
Peseta spagnola	11,865	11,865	11,90	11,865	11,865	11,865	11,866	11,865	11,865	11,89
Corona danese	192,660	192,660	193 —	192,660	192,660	192,660	192,660	192,660	192,660	192,66
Lira irlandese	1992,900	1992,900	1993,50	1992,900	1992,900	1992,900	1992,750	1992,900	1992,900	—
Dracma greca	6,801	6,801	6,80	6,801	6,801	6,801	6,805	6,801	6,801	—
Escudo portoghese	8,530	8,530	8,53	8,530	8,530	8,530	8,531	8,530	8,530	8,54
Dollaro canadese	1170,400	1170,400	1169 —	1170,400	1170,400	1170,400	1169,90	1170,400	1170,400	1170,40
Yen giapponese	9,664	9,664	9,6350	9,664	9,664	9,664	9,656	9,664	9,664	9,66
Franco svizzero	862,270	862,270	861,50	862,270	862,270	862,270	862,550	862,270	862,270	862,27
Scellino austriaco	105,801	105,801	105,80	105,801	105,801	105,801	105,855	105,801	105,801	105,80
Corona norvegese	190,840	190,840	190,75	190,840	190,840	190,840	190,840	190,840	190,840	190,84
Corona svedese	205,850	205,850	205,75	205,850	205,850	205,850	205,84	205,850	205,850	205,85
Marco finlandese	314,030	314,030	314 —	314,030	314,030	314,030	314,200	314,030	314,030	—
Dollaro australiano	1027,800	1027,800	1024 —	1027,800	1027,800	1027,800	1027,800	1027,800	1027,800	1027,80

Media dei titoli del 27 giugno 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,175
» » » 21- 4-1987/94	85,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,925
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,875
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	99,725
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	101,200
» » » » 19- 5-1986/92	101 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,275
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,200
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,550
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,375
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,800
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,350
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,475
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,450
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,325
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,850
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,875
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,275
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,425
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	99,275
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	99,200
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99,075
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,625
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,125
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98,975
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	98 —
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	98,050
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	98,125
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	98,375
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,700
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,725
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99,100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,875
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,575
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,800
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	100,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,475
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,125
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	100,025
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,500
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	100,100
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100,275
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,750
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,250
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	100,450
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,500
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,750
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,400
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,825
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	97,875
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,825
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	97,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,850
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,525
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	101,025
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,175
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,950
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,650
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,675
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	93,625
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	101,300
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	98,700
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,975
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,375
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,425
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	104,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	102 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M27061

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1347,700	1347,700	1347,70	1347,700	1347,700	1347,700	1347,990	1347,700	1347,700	1347,70
E.C.U.	1529,500	1529,500	1530,50	1529,500	1529,500	1529,500	1529,400	1529,500	1529,500	1529,50
Marco tedesco	743,720	743,720	744 —	743,720	743,720	743,720	744 —	743,720	743,720	743,72
Franco francese	219,480	219,480	219,75	219,480	219,480	219,480	219,490	219,480	219,480	219,48
Lira sterlina	2186,700	2186,700	2186 —	2186,700	2186,700	2186,700	2186,300	2186,700	2186,700	2186,70
Fiorino olandese	660,560	660,560	660,50	660,560	660,560	660,560	660,580	660,560	660,560	660,56
Franco belga	36,143	36,143	36,15	36,143	36,143	36,143	36,150	36,143	36,143	36,14
Peseta spagnola	11,856	11,856	11,87	11,856	11,856	11,856	11,863	11,856	11,856	11,85
Corona danese	192,760	192,760	192,50	192,760	192,760	192,760	192,760	192,760	192,760	192,76
Lira irlandese	1991,500	1991,500	1992 —	1991,500	1991,500	1991,500	1991,200	1991,500	1991,500	—
Dracma greca	6,801	6,801	6,80	6,801	6,801	6,801	6,806	6,801	6,801	—
Escudo portoghese	8,557	8,557	8,53	8,557	8,557	8,557	8,549	8,557	8,557	8,55
Dollaro canadese	1181,150	1181,150	1181 —	1181,150	1181,150	1181,150	1181,200	1181,150	1181,150	1181,15
Yen giapponese	9,772	9,772	9,77	9,772	9,772	9,772	9,770	9,772	9,772	9,77
Franco svizzero	864,980	864,980	864,75	864,980	864,980	864,980	863,650	864,980	864,980	864,98
Scellino austriaco	105,719	105,719	105,80	105,719	105,719	105,719	105,736	105,719	105,719	105,71
Corona norvegese	190,940	190,940	190,75	190,940	190,940	190,940	190,940	190,940	190,940	190,94
Corona svedese	206,080	206,080	206 —	206,080	206,080	206,080	206,010	206,080	206,080	206,08
Marco finlandese	314,350	314,350	314 —	314,350	314,350	314,350	314,420	314,350	314,350	—
Dollaro australiano	1036,400	1036,400	1034 —	1036,400	1036,400	1036,400	1036 —	1036,400	1036,400	1036,40

Media dei titoli del 28 giugno 1991

Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,275
» » » 21- 4-1987/94	86 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,825
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	100,375
» » » » 1- 2-1985/92	100,425
» » » » 18- 4-1986/92	101,200
» » » » 19- 5-1986/92	101 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,425
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,100
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,625
» » » »	1- 6-1988/93	100,850
» » » »	18- 6-1986/93	100,400
» » » »	1- 7-1988/93	100,850
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	100,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1988/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,225
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,700
» » » »	1- 2-1985/95	100,450
» » » »	1- 3-1985/95	99,550
» » » »	1- 3-1990/95	99,525
» » » »	1- 4-1985/95	99,700
» » » »	1- 5-1985/95	99,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,750
» » » »	1- 6-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,925
» » » »	1- 7-1990/95	99,525
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,500
» » » »	1-10-1985/95	99,250
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,125
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,150
» » » »	1-12-1990/95	99,700
» » » »	1- 1-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,500
» » » »	1- 2-1986/96	99,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,800
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	100 —
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,725
» » » »	1- 8-1986/96	98,900
» » » »	1- 9-1986/96	99 —
» » » »	1-10-1986/96	98,150
» » » »	1-11-1986/96	98,125
» » » »	1-12-1986/96	98,800
» » » »	1- 1-1987/97	98,225
» » » »	1- 2-1987/97	98,450
» » » »	18- 2-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1987/97	98,575
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	99,025
» » » »	1- 6-1987/97	99,675
» » » »	1- 7-1987/97	98,675
» » » »	1- 8-1987/97	98,350
» » » »	1- 9-1987/97	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	98.750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	98.825
» » »	12,50%	17- 3-1992	100.050
» » »	9,15%	1- 4-1992	98.650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99.150
» » »	12.50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12.50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	98.750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,300
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,775
» » »	12,50%	1-10-1993	99,825
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-12-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,500
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,725
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,900
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,875
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,625
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,900
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,775
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,550
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M28061

N. 126

Corso dei cambi del 1° luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1343,150	1343,150	1342,85	1343,150	1343,150	1343,150	1342,650	1343,150	1343,150	1343,15
E.C.U.	1526,250	1526,250	1527 —	1526,250	1526,250	1526,250	1526,650	1526,250	1526,250	1526,25
Marco tedesco	742,440	742,440	742,10	742,440	742,440	742,440	742,400	742,440	742,440	742,44
Franco francese	219,200	219,200	219,25	219,200	219,200	219,200	219,210	219,200	219,200	219,20
Lira sterlina	2183,300	2183,300	2188 —	2183,300	2183,300	2183,300	2183,400	2183,300	2183,300	2183,30
Fiorino olandese	659,150	659,150	659,50	659,150	659,150	659,150	659,160	659,150	659,150	660 —
Franco belga	36,086	36,086	36,11	36,086	36,086	36,086	36,083	36,086	36,086	36,08
Peseta spagnola	11,852	11,852	11,88	11,852	11,852	11,852	11,851	11,852	11,852	11,85
Corona danese	192,350	192,350	192,25	192,350	192,350	192,350	192,370	192,350	192,350	192,35
Lira irlandese	1987 —	1987 —	1989 —	1987 —	1987 —	1987 —	1987 —	1987 —	1987 —	—
Dracma greca	6,785	6,785	6,78	6,785	6,785	6,785	6,782	6,785	6,785	—
Escudo portoghese	8,544	8,544	8,53	8,544	8,544	8,544	8,540	8,544	8,544	8,54
Dollaro canadese	1177,800	1177,800	1177 —	1177,800	1177,800	1177,800	1177,300	1177,800	1177,800	1174,80
Yen giapponese	9,767	9,767	9,78	9,767	9,767	9,767	9,767	9,767	9,767	9,76
Franco svizzero	865,540	865,540	866,10	865,540	865,540	865,540	865,880	865,540	865,540	865,54
Scellino austriaco	105,476	105,476	105,50	105,476	105,476	105,476	105,495	105,476	105,476	105,47
Corona norvegese	190,560	190,560	190,80	190,560	190,560	190,560	190,600	190,560	190,560	190,56
Corona svedese	205,740	205,740	205,50	205,740	205,740	205,740	205,730	205,740	205,740	205,74
Marco finlandese	313,420	313,420	313 —	313,420	313,420	313,420	313,400	313,420	313,420	—
Dollaro australiano	1031,900	1031,900	1029 —	1031,900	1031,900	1031,900	1031,500	1031,900	1031,900	1031,90

Media dei titoli del 1° luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,250
» » » 21- 4-1987/94	86,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,475
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,400
» » » » 18- 4-1986/92	100,700
» » » » 19- 5-1986/92	100,925
» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,450
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,100
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,225
» » » »	1- 5-1988/93	100,950
» » » »	1- 6-1988/93	100,950
» » » »	18- 6-1986/93	100,425
» » » »	1- 7-1988/93	101,050
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100,350
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,650
» » » »	19-12-1986/93	99,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1988/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1990/95	99,500
» » » »	1- 4-1985/95	99,725
» » » »	1- 5-1985/95	99,800
» » » »	1- 5-1990/95	99,685
» » » »	1- 6-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,900
» » » »	1- 7-1990/95	99,450
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1990/95	99,425
» » » »	1-10-1985/95	99,200
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,250
» » » »	1-11-1990/95	99,675
» » » »	1-12-1985/95	99,150
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,050
» » » »	1- 2-1986/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,975
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,700
» » » »	1- 8-1986/96	98,875
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	98,125
» » » »	1-12-1986/96	98,750
» » » »	1- 1-1987/97	98,275
» » » »	1- 2-1987/97	98,525
» » » »	18- 2-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1987/97	98,500
» » » »	1- 4-1987/97	98,625
» » » »	1- 5-1987/97	98,750
» » » »	1- 6-1987/97	99,650
» » » »	1- 7-1987/97	98,625
» » » »	1- 8-1987/97	98,350
» » » »	1- 9-1987/97	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,275
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,125
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,75
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,70
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,55
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,275
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,975
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,875
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,850
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,975
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,975
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,425
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M01071

Abilitazione di azienda di credito a compiere operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 24 giugno 1991, la Banca popolare FriulAdria, Soc. coop. a r.l., con sede in Pordenone, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

91A2981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 l'avv. Jacopini Ferdinando, via San Senatore, 8, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Petrarca 71 a r.l.», con sede in Brugherio (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 maggio 1988 in sostituzioine del dott. Caizzone Mario, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Sanfelice Pietro, via Roma, 32/A, Moltrasio (Como), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L'Alleanza», con sede in Como, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 marzo 1985 in sostituzione del rag. Porro Aldo, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Laganà Giorgio, via Biancamano, 4, Monza (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa di promozione culturale a r.l.», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 marzo 1989 in sostituzione del rag. Bettoni Luigi, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Fontana Antonio, via Visconti di Mondrone, 38, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Doclasa Cremona S.r.l.» già «Cooperativa Rondine», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 giugno 1990 in sostituzione del rag. Candido Antonio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il rag. Sibio Roberto, via Giardino, 4, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Basel» Soc. coop. a r.l., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 giugno 1985 in sostituzione del rag. Bettinelli Angelo, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Adolfo De Stefano, via Brianza, 3/2, Vimercate (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vaprio d'Adda (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 giugno 1990 in sostituzione del rag. Zucchet Ugo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. D'Ambrosio Antonio, via F. Cavallotti, 124, Monza (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 maggio 1990 in sostituzione del rag. Candido Antonio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Carugati Gianfranco, via Canonica, 4, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.T.C. - Cooperativa a r.l.», con sede in Codogno (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 giugno 1986 in sostituzione del dott. Meriggi Francesco, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 l'avv. D'Episcopo Antonio, via L. Manara, 15, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Wanda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Paullo (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 febbraio 1985 in sostituzione del rag. Bettinelli Angelo, revocato.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Arpano Egidio, via Italia, 44, Monza (Milano), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Muratori Limbiatese - Società coop.va a r.l.», con sede in Limbiate (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 giugno 1987 in sostituzione del geom. Gualtieri Emilio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 i poteri conferiti all'avv. Felice Assennato, commissario governativo della società cooperativa «Casa 77 - Cooperativa edificatrice», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1991.

91A2962

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionali pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica e sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1991.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 29 maggio 1991 è affidata alla Biomateriali S.r.l. - Brindisi, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Materiali compositi a base organica per applicazioni ad elevata criticità di prestazioni nel settore biomedico» per un importo complessivo di 20.000 milioni di lire — di cui 18.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantadue mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 1° giugno 1991 è affidata al Consorzio Coced - Brindisi, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti e tecnologie per la conservazione dei manufatti esistenti» per un importo complessivo di 16.500 milioni di lire — di cui 15.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1991 è affidata alla Montefluos S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Prodotti chimici e tecniche per il consolidamento dei materiali litoidi e metallici» per un importo complessivo di 5.888 milioni di lire — di cui 4.988 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

91A3014

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1. Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222.9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2. La variazione percentaule dell'indice del mese di maggio 1991 rispetto a maggio 1990 risulta pari a più 6,8 (seivirgolaotto).

3. La variazione percentaule dell'indice del mese di maggio 1991 rispetto a maggio 1989 risulta pari a più 12,8 (dodicivirgolaotto).

91A3037

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Faver

Con deliberazione n. 5946 di data 17 maggio 1991, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 357, 354/3, 354/4, 358/4, 358/5, 358/6, in comune catastale di Faver, dal demanio al patrimonio provinciale.

91A2963

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 2, dove è scritto: «..., le parole *seguenti*: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis* e d-*ter* del secondo comma" sono sostituite dalle ...», leggasi: «... , le parole: "ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis* e d-*ter* del secondo comma" sono sostituite dalle *seguenti*: ...»;

all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, dove è scritto: «... sono sostituite *con le parole*: ...», leggasi: «... sono sostituite *dalle seguenti*: ...».

91A3038

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 1° luglio 1991 concernente: «Nuova tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti dagli utenti per le richieste di formalità al pubblico registro automobilistico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«*a)* per ogni formalità . . . . . L. *22.500*»,

si legga:

«*a)* per ogni formalità . . . . . L. *22.550*».

91A3039

Comunicato relativo al sunto del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1991 riguardante: «Conferimento della personalità giuridica al monastero delle Carmelitane scalze detto della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Rovigo». (Sunto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1991).

Nel sunto citato in epigrafe, riportato alla pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... della Trasfigurazione di *Nostro Signore Gesù Cristo*, con sede in *Roma*», si legga: «... della Trasfigurazione di *N.S.G.C.*, con sede in *Rovigo*.».

91A3013

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - *Abbonamento cumulativo al tipo A e alla* Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 6 0 9 1 *

L. 1.200